



Prot. n. 1698 del 07.05.2019

**DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEGLI APPRENDIMENTI
RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per la valutazione degli alunni occorre far riferimento alle seguenti norme:

- D. Lgv. 59/2004;
- Legge n. 169 del 30/10/2008;
- D.P.R. n. 122 del 22/06/2009;
- D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009;
- Legge n. 170 dell'8/10/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico);
- D.M. n. 21 del 12/07/2011 (Disposizioni attuative della legge 170/2010);
- D.M. 254/2017 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;
- D. Lgv. 13 aprile 2017 n. 62, attuativo della legge 107/2015;
- D. M. n. 741 del 03/10/2017;
- D.M. n. 742 del 03/10/2017;
- MIUR Documento n. 3645 "Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari";
- C.M. n. 1865 del 10/10/2017.
- C.M. n. 7885 del 09/05/2018
- Collegio Docenti del 22 febbraio 2019, punto 5) Esami Conclusivi del 1° Ciclo d'Istruzione.

D. Lgv. 62/2017 - art. 1- Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il **processo formativo** e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa, orientativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. la valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le INDICAZIONI NAZIONALI per il CURRICOLO e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88, e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF.

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il Patto di Corresponsabilità Educativa e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del PTOF, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, dal Patto di Corresponsabilità Educativa e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del

proprio servizio.

8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del DPR n. 394/1999, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del D.P.R. n. 275/99.

[...]

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie un'informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del D. Lgs. n. 59/2004, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 della legge n. 169/2008, nonché dalle disposizioni del Regolamento (D.P.R. n. 122/2009) come modificato dal D.Lgv. 62/2017 e Direttive Ministeriali n. 741 e 742 del 2017.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.» (cfr.

art. 1 del D.P.R. n. 122 cit.).

La valutazione nella Scuola dell'Infanzia - Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65

Art. 1 – Principi e finalità, comma 3. Il Sistema Integrato di educazione e Istruzione:

a) Promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al Primo Ciclo di Istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema Integrato di educazione e di Istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni; [...]

Per valutazione non si intende soltanto quella relativa ai processi cognitivi e relazionali degli alunni ma, per la fascia d'età che interessa la scuola dell'infanzia, una rilevanza particolare assume l'ambiente educativo come insieme di spazi, tempi e materiali.

L'ambientazione didattica fa da ponte fra il bambino, le conoscenze e i saperi. L'insegnante osserva per comprendere lo stile di apprendimento di ogni bambino e di conseguenza propone una serie di attività per dare modo ad ognuno di utilizzare l'approccio che gli è più congeniale.

La scuola dell'Infanzia consolida l'identità del bambino facendogli sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quello di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.

Sviluppa l'autonomia, come avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, acquisire competenze giocando, muovendosi, manipolando, ponendo delle domande, imparando a riflettere attraverso l'osservazione e il confronto, vivere l'esperienza di cittadinanza come scoperta dell'altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni. I bambini, portatori di una loro storia, imparano a muoversi e a entrare in contatto con gli altri a livelli crescenti.

I docenti esplicano la loro progettualità nella capacità di dare senso e intenzionalità all'intreccio di spazi, tempi, routine ed attività, promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso un'appropriata regia pedagogica [Indicazioni Nazionali 2012].

RACCORDO TRA LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA

La valutazione nella Scuola dell'Infanzia ha una prima valenza di continuità educativa e didattica.

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, attraverso compiti pensati per i bambini, dai tre ai sei anni, al fine di sviluppare l'identità, l'autonomia, la competenza e la cittadinanza.

Il percorso triennale della Scuola dell'Infanzia dovrebbe concludersi con lo sviluppo, nel bambino, di alcune competenze di base, sulle quali andranno a innestarsi i percorsi educativi e didattici della Scuola del Primo Ciclo.

La valutazione nella Scuola Primaria

Per gli alunni della Scuola Primaria la valutazione periodica e finale viene espressa con voto in decimi riportato anche in lettere ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

La valutazione degli apprendimenti acquisiti, nonché le decisioni relative all'ammissione alla classe successiva, vengono adottate collegialmente dai docenti contitolari della classe. Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della Scuola Secondaria di 1° grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Nel caso in cui si dovesse verificare quest'ultima ipotesi, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie volte al miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni e **provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente** alle famiglie i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.

La decisione è assunta all'unanimità.

Al termine del quinto anno di scuola Primaria è previsto il rilascio di una certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, come previsto dal D.Lgv. 62/2017.

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno è espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio da riportare nel documento di valutazione, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti.

L'eventuale *non ammissione alla classe successiva* avrà carattere di eccezionalità e dovrà essere motivata. La decisione di *non ammissione* deve comunque essere assunta all'unanimità. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia stata deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la Scuola **dovrà inserire una specifica nota al riguardo nell'apposito documento di valutazione e trasmetterlo alla famiglia dell'alunno.**

Al termine del quinto anno di Scuola Primaria è previsto il rilascio di una certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno.

La valutazione nella Scuola Secondaria di 1° grado (D.M. 1865 del 10/10/2017)

Per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado la valutazione periodica e finale dei livelli di apprendimento degli alunni la certificazione delle competenze da essi acquisite, nonché la valutazione dell'esame finale del 1° ciclo, vengono espresse collegialmente dal Consiglio di classe con voto in decimi riportato anche in lettere.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 169/2008.

In particolare, considerata la **funzione formativa** di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il Collegio dei Docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento.

Al fine di garantire equità e trasparenza il Collegio Docenti **definisce altresì i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del Primo Ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.**

Validità dell'anno scolastico nel Primo Ciclo di Istruzione

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di Classe.

Validità anno scolastico 2017/18 monte ore annuale Scuola secondaria di I grado:

- ➔ 30 ore settimanali X 33 settimane = 990 ore annuali; $\frac{3}{4}$ di 990 = 742,5 ore totali necessarie.
- ➔ 36 ore settimanali X 33 settimane = 1188 ore annuali; $\frac{3}{4}$ di 1188 = 891 ore totali necessarie.

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe.

Spetta al Collegio dei Docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

DEROGHE

- Attestato la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- l'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

Le deroghe di cui sopra potranno essere poste in essere a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Scrutinio finale e assenze (DPR 122/09)

Va, infine, ricordato che l'art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che *"Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."*

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei/decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Criteri di ammissione e non ammissione alla classe successiva, ovvero all'Esame di Stato - Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 3

1. Le alunne e gli alunni della scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado sono ammessi alla classe successiva e agli Esami di Stato del 1° Ciclo di Istruzione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti.
4. Il Collegio definisce i criteri di non ammissione alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato Conclusivo del 1° Ciclo di Istruzione, che sono applicabili solo dopo che l'istituzione scolastica ha posto in essere tutte le prassi previste per il recupero degli apprendimenti.
Il criterio per la non ammissione alla classe successiva, ovvero all'Esame di Stato Conclusivo del 1° Ciclo di Istruzione è il seguente:

Solo se, l'alunno riporta insufficienze gravi in tutte le discipline, dopo aver attivato tutti gli interventi e strategie, piano didattico personalizzato, recupero, attività laboratoriali, attuati a suo favore per consentirgli di migliorare i livelli di apprendimento e tutto opportunamente documentato nel registro personale del docente e nei verbali di classe, con osservazioni sistematiche, compiti scritti, verifiche orali, partecipazione ai progetti d'istituto, sia curricolari, comunicazioni alla famiglia, saranno i Consigli di Classe che valuteranno i livelli di competenza raggiunti e pertanto, a maggioranza, si potrà deliberare la non ammissione alla classe successiva.

In riferimento al Decreto Attuativo, della legge 107/2015, n. 62/2017 e i DD.MM. n. 741 e 742 e ss.mm.ii., solo in questo modo la non ammissione si configura come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo formativo positivo, con tempi più lunghi e adeguati ai ritmi individuali

IRC e Attività Alternative

Per l'I.R.C. la valutazione continua ad essere espressa con giudizio sintetico.

La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo. Il D.Lgv. 6272017 introduce alcune novità [art. 2, comma 7] fermo restando quanto previsto dall'art. 309 del D. Lgv. 16 aprile 1994, n. 297, relativamente alla valutazione dell'IRC, la valutazione delle attività alternative per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico:

- sull'interesse manifestato;
- sui livelli di apprendimento conseguiti.

Per l'I.R.C. la valutazione continua ad essere espressa con giudizio sintetico.

- La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo.

La C.M. n° 1865 del 10710/2017, prevede che in sede di scrutinio finale, presieduto dal DS o da suo delegato, il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di Religione Cattolica o di Attività Alternative, **se determinante** per la decisione assunta dal Consiglio di Classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione dell' I. R. C. nella Scuola Secondaria di 1° grado

Per l'I.R.C. la valutazione continua ad essere espressa con giudizio sintetico. La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3, del D.M. 741/2017 il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Potenziamento e Attività progettuali

I Docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamento per tutti gli alunni o per gruppi di alunni (PON), finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'Offerta Formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

ESAMI CONCLUSIVI DEL 1° CICLO D'ISTRUZIONE (SOLO PER LE CLASSI TERZE)

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2017/18, si svolgerà secondo le nuove disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 62/2017 e dal successivo DM n. 741/2017 appositamente dedicato, il quale all'art. 2, comma 4 precisa:

- *in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio docenti, inseriti nel PTOF o allegati al documento, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.*
- *All'art. 2, comma 5 il D.M. prescrive che il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13.*

DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA' O VOTO DI AMMISSIONE (Criteri definiti e approvati dal Collegio Docenti Unitario del 22 febbraio 2019)

Lo scrutinio di ammissione all'esame di stato conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione si conclude con il **giudizio di idoneità**, espresso in decimi (art. 11, comma 4-bis, D. Lgv. 59/2004 e ss.mm.ii.).

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di 1° grado (DPR 122/2009), al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza.

Il giudizio di idoneità o voto di ammissione all'Esame di Stato Conclusivo del 1° Ciclo d'Istruzione, è quindi **espresso** dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo nel **TRIENNIO** della Scuola Secondaria di 1° grado.

Nell'Istituto Comprensivo "G. BIANCO" il giudizio di idoneità o voto di ammissione è formulato secondo i seguenti criteri:

- È il frutto della media aritmetica delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), che si riportano fino alla seconda cifra decimale, ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondari si 1° grado;
- La proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene decisa dal Consiglio di Classe, in base a situazioni particolari; l'eventuale arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall'alunno;
- Nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;
- In caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva, deliberata anche in presenza di carenze formative, per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il "cinque" o il "quattro").

L'**esame di Stato al termine del primo ciclo** prevede tre prove scritte e un colloquio per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, comprese le competenze di cittadinanza.

Il **test Invalsi**, che costituisce prova nazionale standardizzata, si svolgerà nel corso dell'anno scolastico e non più durante l'esame. La prova **INVALSI comprenderà la lingua inglese** e sarà considerata un requisito di ammissione all'esame, anche se **non influirà più sul voto finale**. Per le alunne e gli alunni assenti alle prove per gravi motivi è prevista una sessione suppletiva.

L'Esame di idoneità per le classi successive alla prima nel primo ciclo viene consentito a coloro che entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame compiono gli anni richiesti per la frequenza della classe precedente a quella per cui sostengono l'esame.

L'ammissione all'esame di stato del primo ciclo dei candidati privatisti è consentita a coloro che compiono il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame e che abbiano conseguito l'ammissione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado. L'ammissione all'Esame di Stato è inoltre consentita a coloro che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. Per essere ammessi all'esame di Stato i privatisti sostengono le prove **INVALSI** presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

Le prove d'esame per gli alunni con BES del terzo anno si svolgeranno nelle seguenti modalità:

- **Alunni disabili**

Gli alunni con disabilità certificata svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico.

Qualora sia necessario, la sottocommissione d'esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

- **Alunni con DSA**

Per gli alunni con disturbi specifici d'apprendimento certificati, la Commissione può prevedere, secondo quanto disposto nel PDP, le seguenti misure:

- Tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove;
- Uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame;

Dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica) senza che ciò infici la validità del titolo finale. In ogni caso gli alunni con DSA certificati sostengono le prove INVALSI, ad eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi, individuati dalla Commissione in sede di riunione preliminare, coerenti con le competenze acquisite dallo studente con DSA sulla base del piano didattico personalizzato.

- **Alunni con BES non certificati**

Per gli alunni con BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati) e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) non sono previste né misure dispensative né strumenti compensativi.

La commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che gli alunni possono usare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Come chiarisce l'**art.6 del DM 741/2017**, le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, anche in funzione orientativa, tenendo conto del profilo dello studente e dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Non essendoci più, in sede d'esame, le Prove nazionali predisposte dall'Invalsi, le prove scritte saranno, pertanto, tre:

- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni, una per ogni lingua straniera studiata.

Le tracce delle prove dovranno essere predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Per ciascuna delle prove scritte il DM 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

La prova scritta di Italiano deve accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli studenti.

La commissione d'esame predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

1. **Testo narrativo o descrittivo**
2. **Testo argomentativo**
3. **Comprensione e sintesi di un testo**

La prova scritta di Italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche deve accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli studenti nelle seguenti aree previste dalle Indicazioni nazionali: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.

Le commissioni predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. **Problemi articolati su una o più richieste**
2. **Quesiti a risposta aperta**

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

La **prova scritta relativa alle lingue straniere** deve accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'Inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

La prova scritta si articola in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'Inglese e per la seconda lingua comunitaria.

La commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. **Questionario di comprensione di un testo**
2. **Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo**
3. **Elaborazione di un dialogo**
4. **Lettera o email personale**
5. **Sintesi di un testo.**

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'Inglese che alla seconda lingua studiata.

MODALITÀ SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (art. 10 del DM 741/2017)

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo d'Istruzione.

Il colloquio è condotto **collegialmente** da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle **capacità di argomentazione**, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di **padronanza** delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Lo scopo del colloquio è valutare la preparazione globale delle alunne e degli alunni. Essi dovranno dimostrare di possedere delle conoscenze complete e unitarie, non dovranno, possibilmente, esporre le singole discipline come se fossero degli argomenti separati, disposti in sequenze.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle singole prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, **senza alcun arrotondamento**.

Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito. Tutte le norme sullo svolgimento dell'esame di Stato, unitamente alle modalità di valutazione e attribuzione del voto finale, si applicano anche alle alunne e agli alunni delle scuole italiane.

Valutazione degli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Il decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione: alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano

didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui gli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Il Consiglio di classe

o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado. La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del piano educativo individualizzato. Predisporre, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017. Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato, le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte. Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle

competenze chiave individuate dall'Unione europea/ e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe. sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale, il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742.

Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento (art. 14)

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato, La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto

INVALSI

il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

La certificazione delle competenze è quella indicata dal Registro Elettronico

I livelli di competenza da compilare in sede di scrutinio riportano la seguente suddivisione:

	Lingua Italiana	Lingue straniere	Matematica Scienze Tecnologia	Digitali	Imparare a imparare	Sociali e Civiche	Iniziativa	Ricerca Identità	Spazio Tempo	Ambito Artistico
Cognome e Nome										

GIUDIZI DESCRITTIVI SULLA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

La formulazioni di tali giudizi descrittivi sulla valutazione intermedia e finale dei livelli di apprendimento sarà effettuata utilizzando gli indicatori del Registro Elettronico.

Prima della stesura finale, i Consigli di classe procederanno alla simulazione dello scrutinio, in corrispondenza della scadenza, rispettivamente, del primo e secondo quadrimestre.

Saranno compilati seguendo i seguenti indicatori:

<p>Sviluppo Personale:</p> <p>Sviluppo sociale:</p> <p>Sviluppo culturale :</p>

Invalsi

Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria
(D. Lgv 62 del 13/04/2017)

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.
2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.
4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispose prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.
2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.
3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.
5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Invalsi e Disturbi specifici di apprendimento e DSA

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017.

Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera **non sostengono** la prova nazionale di lingua inglese.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte. Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 6.2/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze.

In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è **redatta in sede di scrutinio finale** e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del MIUR e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curriculum vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea/ e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento **non formale e informale**.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017. n. 742.

Certificazione delle competenze per gli alunni con disabilità

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del **Piano Educativo Individualizzato**.

Certificazione delle competenze e INVALSI

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

Esami di Idoneità

Gli articoli 10 e 23 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamentano l'accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione.

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Le alunne e gli alunni **in istruzione parentale** sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione.

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico. Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curriculum.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

AutoValutazione di Istituto

Monitora l'efficacia della progettazione didattica, la qualità dell'insegnamento e il grado di soddisfazione delle famiglie.

Monitora i processi gestionali e organizzativi dell'istituzione scolastica, con attenzione alle risorse umane presenti nell'istituzione.

Elementi di riferimento il funzionigramma inserito nel POF e l'organigramma pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Si qualifica come passo significativo di un costante processo di miglioramento della scuola, ovvero come attività finalizzata a promuovere un cambiamento utile ad un più efficace perseguimento degli obiettivi educativi di ogni istituzione scolastica. È un'azione sistematica, non una semplice riflessione, il cui obiettivo a breve termine è ottenere informazioni valide sulle condizioni e la produttività della scuola medesima. E', quindi, un'attività di gruppo che coinvolge i partecipanti in un'azione collegiale finalizzata al miglioramento/sviluppo della scuola.

L'AutoValutazione d'Istituto, come fase del processo di miglioramento, rappresenta il momento diagnostico funzionale all'implementazione di un processo innovativo. Come strategia di miglioramento rappresenta una modalità di promozione del cambiamento della scuola basata sulla capacità degli operatori di affrontare e risolvere i propri problemi.

Il processo di costante revisione delle proprie scelte e comportamenti è volto a produrre un miglioramento, sia della consapevolezza professionale dei singoli individui operanti nella scuola, sia delle modalità di lavoro organizzativo e di progettazione collegiale, sia della qualità dei processi di insegnamento-apprendimento. Tale prospettiva enfatizza l'assunzione di modalità di lavoro auto-riflessive entro il normale funzionamento della scuola come componenti della cultura professionale dei suoi operatori, in una logica di auto rinnovamento permanente.

Il monitoraggio dei processi gestionali ed organizzativi sarà effettuato mediante la somministrazione di questionari, nelle classi conclusive di ogni ordine di scuola agli alunni e ai loro genitori, a tutti gli insegnanti e al personale ATA dell'I.C.

Nell'ambito dell'AutoValutazione d'istituto, dall'a.s. 2017-18, a livello di classi parallele e di dipartimenti disciplinari, sono elaborate prove strutturate, trasversali e oggettive per tutte le discipline e per tutte le classi la cui valutazione, sulla base di criteri comuni per la correzione e sulla base dell'elaborazione statistica delle stesse, consente l'analisi e il monitoraggio delle scelte metodologiche e didattiche adottate e la conseguente revisione della progettazione in itinere discussa nel Collegio dei Docenti e nei dipartimenti disciplinari.

Tali prove sono somministrate in ingresso, alla fine del primo quadrimestre e in uscita, alla fine del secondo quadrimestre e rientrano nella valutazione di ogni alunno.

Le prove conterranno n. 20 quesiti, con punti 0,50 per ogni risposta esatta per alcune discipline, mentre per altre le prove saranno calibrate sui percorsi teorici e pratico-operativi che le talune discipline richiedono.

I docenti progettano, inoltre, itinerari comuni per specifici gruppi di studenti (recupero e potenziamento utilizzando la modalità delle **classi aperte** pianificata e deliberata nel Collegio dei Docenti, la cui attuazione è demandata alla valutazione del singolo docente, nell'ambito dell'orario curricolare o per classi parallele.

Nel caso di orari diversi (es: matematica e italiano) i docenti potranno scambiarsi alcuni gruppi di alunni per attuare strategie di potenziamento, rafforzamento, consolidamento, recupero, di abilità e conoscenze.

Tali attività saranno debitamente documentate e la loro efficacia sarà monitorata con prove oggettive differenziate per gruppi di lavoro e di livello i cui esiti saranno annotati nel registro elettronico e avranno una ricaduta nel processo di valutazione.

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Art. 2, comma 2 – L'Istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

TABELLA


Livelli dei gruppi	Voto in decimi	Attività didattiche
Potenziamento	10-9	Approfondimento degli argomenti, mediante l'ampliamento delle conoscenze e delle abilità, con attività di ricerca e laboratoriali, in contesti di apprendimento diversi, in completa autonomia. Conferma del ruolo propositivo all'interno del gruppo
Consolidamento	8-7	Attività laboratoriali di consolidamento delle conoscenze e delle abilità, mediante lavori di gruppo, in contesti di apprendimento diversi. Conferma del ruolo positivo nel gruppo classe
Rinforzo	6	Rinforzo dei concetti di base con attività di gruppo, finalizzate all'esecuzione di compiti mirati sulle specifiche abilità e conoscenze delle discipline e per ambiti disciplinari. Rinforzo delle abilità sociali per una sempre maggiore interazione con il gruppo classe.
Recupero	5-4	L'alunno, guidato, recupera i concetti basilari delle discipline, mediante compiti semplici, in situazioni note, attraverso lavori di gruppo strutturati. Metodologie di apprendimento fra pari (Peer to Peer; Tutoring; Concatenamento delle informazioni; ecc...) Acquisizione delle abilità sociali, migliorare l'interazione con il gruppo e l'inclusione sociale.

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE


Strumenti

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA




tesa ad individuare i livelli di partenza, le abilità e gli apprendimenti, al fine di impostare le strategie didattiche successive.
Viene effettuata all'inizio dell'anno scolastico mediante osservazioni

VALUTAZIONE FORMATIVA



verifica l'efficacia dell'azione didattica, come momento di feedback per l'alunno circa i progressi nel proprio percorso di apprendimento.
Prove oggettive trasversali iniziali, intermedie e finali monitoraggio delle stesse e implementazione di pause

VALUTAZIONE SOMMATIVA



rileva i livelli globali di maturazione dell'alunno nell'apprendimento, nello sviluppo personale e sociale.
Viene effettuata alla fine del primo e del secondo quadrimestre, attraverso osservazioni dirette e sistematiche nei vari

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER CLASSI PARALLELE:

La legge 107/2015 e ss.mm.ii. definisce le finalità dell'autovalutazione degli apprendimenti, lasciando alle istituzioni scolastiche l'autonomia decisionale per attuare tale processo, tenuto conto del contesto ambientale, sociale e strutturale della singola istituzione.

Il RAV indica fra le priorità la riduzione della varianza fra le classi, assicurando una valutazione formativa ed equa. Tali condizioni richiedono un'attenta progettazione delle prove stesse da parte dei Dipartimenti Disciplinari, sia per classi parallele sia per continuità degli apprendimenti, è necessario stabilire su quali contenuti dei Campi di Esperienza (Infanzia), Ambito (Primaria) e Discipline (Scuola Secondaria di 1° grado) dovranno

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA

Le prove di verifica "standard" per l'Istituto Comprensivo "G. Bianco", almeno **due prove intermedie** per quadrimestre, mentre a gennaio e maggio saranno somministrate quelle di AutoValutazione per classi parallele, dovranno contenere non meno di 10 quesiti, articolati fra le tipologie di seguito indicate:

(sono indicazioni di schema, non di contenuto, perché la libertà d'insegnamento è garantita dalla Costituzione, il raggiungimento degli obiettivi è prescrittivo, a norma di legge).

Educazioni		
Tipologia	Punteggio	
Tecniche di verifica quali: <ul style="list-style-type: none">• il completamento testi• individuazione di errori fra una coppia di parole• abbinamenti fra coppie di parole• brevissime risposte aperte con frasi molto semplici	0,50	La metà più uno delle risposte esatte, si assegna il punteggio previsto
Quesiti a scelta multipla, con quattro alternative di risposta, di cui una sola corretta, che implicano la conoscenza dei contenuti dell'intera lezione trattata - (QSM)	1	Per ciascuna risposta esatta
Quesiti a risposta multipla complessa (QSMC) sono domande articolate in diversi livelli	1	La metà più uno delle risposte esatte, si assegna il punteggio previsto
Corrispondenza fra due colonne di parole	0,50	La metà più uno delle risposte esatte, si assegna il punteggio previsto
Corrispondenza fra tre colonne di parole	0,50	La metà più uno delle risposte esatte, si assegna il punteggio previsto
Cloze aperti a risposta univoca, obbligatoria, che richiedono l'orientamento spazio-temporale e la connessione con altre discipline	1	La metà più uno delle risposte esatte, si assegna il punteggio previsto
Quesiti a risposta aperta articolata (Lo schema dovrà essere indicato nella griglia di correzione)	2	Per ogni risposta esatta

L'articolazione dei quesiti è una libera scelta del singolo docente, ma la prova dovrà essere di punti 10 complessivi

Altre discipline		
Tipologia	Punteggio	
Tecniche di verifica quali: <ul style="list-style-type: none"> • il completamento testi • individuazione di errori fra una coppia di parole • abbinamenti fra coppie di parole • brevissime risposte aperte con frasi molto semplici 	0,50	La metà più uno delle risposte esatte, si assegna il punteggio previsto
Quesiti a risposta multipla complessa (QSMC) sono domande articolate in diversi livelli (SI/NO - VERO-FALSO),	0,50	La metà più uno delle risposte esatte, si assegna il punteggio previsto
Corrispondenza fra due colonne di parole	0,50	La metà più uno delle risposte esatte, si assegna il punteggio previsto
Corrispondenza fra tre colonne di parole	0,50	La metà più uno delle risposte esatte, si assegna il punteggio previsto
Cloze aperti a risposta univoca	0,50	Per ogni risposta esatta
Quesiti a risposta aperta articolata (Lo schema dovrà essere indicato nella griglia di correzione)	0,50	Per ogni risposta esatta

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE)

Descrittori		Voto	Giudizio sintetico	Livelli Certificazioni delle Competenze
1	CONVIVENZA E DIGNITA' DELLA PERSONA	10	Ottimo	A – Avanzato (Scuola Primaria) L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
	Comportamento pienamente rispettoso di persone, ambienti, strutture e materiali			
2	IDENTITA' E APPARTENENZA			
	Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari			
3	RELAZIONE			
	Pieno e consapevole rispetto delle regole, dei propri diritti e riconoscimento di quelli altrui; Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; Attenzione e puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici			
	PARTECIPAZIONE			
4	Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche			
	CONVIVENZA E DIGNITA' DELLA PERSONA	9	Distinto	A – Avanzato (Scuola Secondaria 1° grado) L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
Comportamento rispettoso di persone, ambienti, strutture e materiali				
2	IDENTITA' E APPARTENENZA			
	Atteggiamento attento e positivo nei confronti di adulti e pari			
3	RELAZIONE			
	Pieno rispetto delle regole, dei propri diritti e riconoscimento di quelli altrui; Assunzione piena dei propri doveri scolastici; Attenzione e puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici			
4	PARTECIPAZIONE			
	Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche			
1	CONVIVENZA E DIGNITA' DELLA PERSONA	8	Buono	B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità
	Comportamento generalmente rispettoso di persone, ambienti, strutture e materiali			
	2			
Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari				
3	RELAZIONE			

	Rispetto delle regole, dei propri diritti e riconoscimento di quelli altrui; regolare assunzione piena dei propri doveri scolastici e nella continuità dello svolgimento di quelli extrascolastici			acquisite.
4	PARTECIPAZIONE Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche			
1	CONVIVENZA E DIGNITA' DELLA PERSONA Comportamento vivace, rispettoso di persone, ambienti, strutture e materiali, perché sensibile ai richiami	7	Buono	B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
2	IDENTITA' E APPARTENENZA Atteggiamento positivo nei confronti di adulti e pari			
3	RELAZIONE Parziale rispetto delle regole, dei propri diritti e riconoscimento di quelli altrui; Assunzione dei propri doveri scolastici e continuità nello svolgimento di quelli extrascolastici			
4	PARTECIPAZIONE Partecipazione regolare alla vita della classe e alle attività scolastiche			
1	CONVIVENZA E DIGNITA' DELLA PERSONA Comportamento spesso poco rispettoso verso persone, ambienti, strutture e materiali	6	Sufficiente	C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
2	IDENTITA' E APPARTENENZA Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari			
3	RELAZIONE Essenziale rispetto delle regole, dei propri diritti e riconoscimento di quelli altrui; Limitato impegno nell'assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici			
4	PARTECIPAZIONE Partecipazione essenziale alla vita della classe e alle attività scolastiche			
1	CONVIVENZA E DIGNITA' DELLA PERSONA Comportamento non rispettoso delle persone; danneggiamento di ambienti e/o dei materiali della scuola	5	Non sufficiente	D – Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
2	IDENTITA' E APPARTENENZA Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari			

	RELAZIONE		
3	Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole; Scadente partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche		
	PARTECIPAZIONE		
4	Scadente la qualità della partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche		

VALUTAZIONE DISCIPLINARE

Descrittori		Voto	Livelli Certificazioni delle Competenze
1	Mostra sicurezza e padronanza nelle conoscenze e nelle abilità in contesti noti e non noti	10	A – Avanzato (Scuola Primaria) L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
2	Rielabora i contenuti ed opera in modo autonomo ed esprime valutazioni personali		
3	Conosce ed utilizza in modo appropriato i linguaggi specifici adattandoli ai giusti contesti		
4	Collabora proficuamente all'attività didattica, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità		
1	Mostra padronanza nelle conoscenze e nelle abilità in contesti noti e non noti	9	A – Avanzato (Scuola Secondaria 1° grado) L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
2	Opera in modo autonomo ed esprime valutazioni personali		
3	Conosce ed utilizza i linguaggi specifici e li adatta ai vari contesti		
4	Collabora costantemente all'attività didattica, comprendendo i diversi punti di vista personale e degli altri		
1	Mostra padronanza globale delle conoscenze e delle abilità	8	B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
2	Opera in modo consapevole e autonomo		
3	Conosce e utilizza i linguaggi verbali e non, esprimendosi correttamente		
4	Collabora e partecipa all'attività didattica		
1	Mostra una sostanziale padronanza delle conoscenze e delle abilità	7	C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
2	Opera passando da un'attività guidata ad un'attività autonoma		
3	Conosce ed utilizza i principali termini specifici ed espone in modo sicuro i contenuti studiati		
4	Collabora all'attività didattica		
1	Mostra una basilare padronanza delle conoscenze e delle abilità	6	C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
2	Opera in modo guidato		
3	Conosce ed utilizza una terminologia semplice		
4	Collabora in modo discontinuo all'attività didattica		
1	Opportunamente guidato svolge compiti semplici	5	D – Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
2	Rivela difficoltà operative		
3	Si esprime in modo generico e impreciso		
4	Collabora saltuariamente alle attività didattiche		
1	Rivela difficoltà operative	4	
2	Necessita di guida costante per le fasi più semplici delle attività		
3	Si esprime in modo generico e non pertinente all'argomento e al contesto		
4	Non partecipa alle attività didattiche		

